

a cura di Nicola Asti, Fabrizio Colonna e Andrea Ughi

Indagine conoscitiva clausole statutarie patti associativi





#### a cura di Nicola Asti, Fabrizio Colonna e Andrea Ughi

# Indagine conoscitiva clausole statutarie patti associativi



## Indice

AI FINI DI UNA MIGLIOR COMPRENSIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO, SI PRECISA CHE LA DISTINZIONE TRA MODELLI A, B, ECC. È INDIRIZZATA ESCLUSIVAMENTE AD INDICARE L'ORDINE ESPOSITIVO DEI DIVERSI MODELLI CONSIDERATI PER OGNI TIPOLOGIA DI CLAUSOLA; PERTANTO, TUTTE LE CLAUSOLE INSERITE IN QUESTO DOCUMENTO VANNO LETTE E VALUTATE SEPARATAMENTE E NON COME APPARTENENTI AD UN UNICO STATUTO O PATTO ASSOCIATIVO (AD ESEMPIO LE CLAUSOLE INDICATE COME MODELLO À NON SI RIFERISCONO TUTTE AD UN IPOTETICO STATUTO A).

Capital Contribution ed altre forme di finanziamento	6
MODELLO A	6
MODELLO B	7
1. FONDO DI DOTAZIONE, DEBITI E RESPONSABILITÀ	
PATRIMONIALE DEI SOCI	7
i.i. Fondo	7
1.2. Debiti	7
1.3. Assicurazioni	7
1.4. Partecipazione alle spese	7

Mo	odell	i di ripartizione degli utili	8
MC	DELL	O A	8
MC	DELL	O B	9
ı.	UTI	li dell'Associazione – Disposizioni generali	9
	I.I.	UTILI	9
	I.2.	Utili Distribuibili	9
	1.3.	Ripartizione degli Utili Distribuibili	9
	1.4.	Quota Associati Junior	9
	1.5.	RIPARTIZIONE IN TRE QUOTE DEI RESIDUI UTILI DISTRIBUIBILI	10
	1.6.	Clausola generale	10
	1.7.	Versamento degli Utili Distribuibili e degli Acconti	10
2.	RIPA	artizione della Quota Fissa	11
	2.I.	RIPARTIZIONE A PUNTEGGIO	11
	2.2.	Punteggi iniziali	11
	2.3.	VARIAZIONI DI PUNTEGGIO PER CATEGORIA	11
	2.4.	Classi e progressione automatica di carriera	12
	2.5.	Sbarramenti	12
	2.6.	Sospensione	13
	2.7.	Arretramento	14
	2.8.	Accelerazione	14
	2.9.	Punti Meritocratici	15
	2.10	.Interruzione per Limiti d'Età	16
3.	RIPA	ARTIZIONE DELLA QUOTA PROPORZIONALE	16
		RIPARTIZIONE PROPORZIONALE AGLI INCASSI	16
	2.2	INDIVIDUALI INCASSI INDIVIDUALI	16 16
	_	DEDUZIONE DELLE SPESE VIVE	17
4.		ARTIZIONE DELLA QUOTA DISCREZIONALE	17
4.		RIPARTIZIONE DISCREZIONALE	17
MC	DELL		18
ı.		LI E PERDITE	
	I.I.	PARTECIPAZIONE AGLI UTILI ED ALLE PERDITE	18
	I.2.	Esercizio	18
	1.3.	UTILI	18
	1.4.	DISTRIBUZIONE	18
	1.5.	REDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	18
	1.6.	CONTRIBUTI CASSE PROFESSIONALI	18
MC	DELL	0 D	19

Di	sciplina circa l'utilizzo del nome	20	
MODELLO A			
MC	DDELLO B	21	
MC	DDELLO C	21	
ı.	Denominazione	21	
2.	Modifiche	21	
Ca	itegorie di Soci	22	
MC	DDELLO A	22	
MC	DDELLO B	23	
MC	DDELLO C	23	
MC	DDELLO D	24	
I.	QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	24	
2.	Categorie	24	
3.	DENOMINAZIONI	24	
Cr	iteri di ammissione / esclusione/ recesso	25	
MC	DDELLO A	25	
MC	DDELLO B	25	
ı.	Cessazione	25	
2.	Recesso	26	
3.	Esclusione	26	
MC	DDELLO C	27	
I.	Ammissione di nuovi Associati	27	
2.	Recesso	27	
3.	Cessazione	27	
4.	PROSECUZIONE DELLA COLLABORAZIONE		
	IN ALTRE FORME	28	
5.	CAUSE DI ESCLUSIONE	28	
6.	DELIBERAZIONE	28	
	DDELLO D	29	
	DDELLO E	29	
Ι.	QUALITÀ DI ASSOCIATO	29	
2.	RECESSO	29	
-	ESCLUSIONE	29	
	DDELLO F	30	
	Angresson Soci Oppinian	31	
	Ammissione Soci Anziani	31 31	
1.	CANDIDATE AND A CANDIDATE OF THE CONTROL OF THE CON	5	

#### Indagine conoscitiva clausole statutarie patti associativi

3.	Proposta	31
4.	ACCETTAZIONE	31
5.	Passaggio da Socio Ordinario ad Anziano	31
6.	Casi	31
7.	Morte, collocamento a riposo	
	E PERDITA DEI REQUISITI	31
8.	Recesso	32
9.	ESCLUSIONE	32
10	. Procedimento di esclusione	32
No	on concorrenza	33
MC	DDELLO A	33
MC	DDELLO B	33
MC	DDELLO C	34
MC	DDELLO D	34
MC	DDELLO E	34
Cr	iteri di liquidazione	36
	DDELLO A	36
MODELLO B		
	DDELLO C	36 41
ı.	Casi	41
	I.I. MORTE, COLLOCAMENTO A RIPOSO	
	E PERDITA DEI REQUISITI	41
	1.2. Recesso	41
	1.3. ESCLUSIONE	41
2.	Procedimento di esclusione	42
3.	DIRITTI IN CASO DI CESSAZIONE	42
MC	DDELLO E	44
I.	RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI	44

# Capital Contribution ed altre forme di finanziamento

#### **MODELLO A**

L'ammissione dei nuovi Soci avrà luogo senza alcun versamento a loro carico a fronte dell'attribuzione di una frazione del patrimonio netto dello Studio e/o del relativo avviamento, salvo che la delibera assembleare di ammissione non stabilisca altrimenti.

#### **MODELLO B**

#### FONDO DI DOTAZIONE, DEBITI E RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEI SOCI

#### I.I. FONDO

Il fondo di dotazione (o Fondo Comune) dello Studio è costituito dai capitali apportati dai Soci Anziani e dagli accantonamenti precisati dal Regolamento. Il Fondo comune può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea dei Soci con la maggioranza prevista all'Articolo (...) paragrafo (...).

#### 1.2. DEBITI

Dei debiti dello Studio (compresi quelli verso i clienti secondo i principi della responsabilità professionale) risponde anzitutto il Fondo Comune; sussidiariamente rispondono i Soci Anziani in solido fra loro.

#### 1.3. ASSICURAZIONI

Lo Studio stipula e mantiene in vigore un'adeguata polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile professionale.

#### 1.4. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE

In caso di procedimento penale o civile a carico di un Socio quale che sia l'ordine o grado di detto procedimento, tutte le spese inerenti a tale procedimento sono a carico dello Studio comprese quelle di assistenza legale, eccezion fatta per il Socio cessato per esclusione.

## Modelli di ripartizione degli utili

#### **MODELLO A**

All'atto dell'ammissione di ciascun Socio, o con successiva delibera in sede ordinaria, l'assemblea stabilirà la Quota di partecipazione agli eventuali utili dello Studio di spettanza di tale Socio, in applicazione dei criteri indicati nell'Allegato qui accluso.

Per ogni anno di esercizio l'assemblea dovrà valutare in ogni caso i risultati di bilancio e stabilire, in sede ordinaria, se ed in quale misura si dovrà procedere ad un'eventuale distribuzione di utili ai Soci secondo i criteri sopra richiamati.

Ove l'assemblea abbia deliberato di procedere alla distribuzione di utili ai Soci in base al rendiconto approvato, ciascun Socio avrà diritto di percepire la porzione di tali utili corrispondente alla sua attuale Quota di partecipazione.

Allo stesso modo, ciascuno Socio sarà tenuto, in proporzione alla propria attuale Quota di partecipazione, a contribuire alla copertura delle eventuali perdite di gestione dello Studio come risultanti dal rendiconto approvato, e secondo quanto risulterà deliberato in merito dall'assemblea

#### **MODELLO B**

#### 1. UTILI DELL'ASSOCIAZIONE – DISPOSIZIONI GENERALI

#### i.i. Utili

- (a) Gli Utili dell'Associazione sono costituiti dalla differenza tra:
  - (i) l'ammontare dei crediti professionali incassati in ogni Esercizio, maggiorato dei proventi non derivanti dallo svolgimento di Attività Professionali eventualmente percepiti, quali ad esempio gli interessi attivi, e
  - (ii) l'ammontare delle spese sostenute nell'Esercizio stesso (diverse da quelle relative a beni ammortizzabili e dai costi aventi utilità pluriennale), dell'accantonamento per il trattamento di fine rapporto spettante ai dipendenti e delle quote di ammortamento sia dei beni ammortizzabili sia dei costi aventi utilità pluriennale.
- (b) Salva diversa determinazione del Consiglio, le quote di ammortamento vengono determinate in misura corrispondente a quella massima stabilita dalle disposizioni fiscali vigenti.

#### 1.2. UTILI DISTRIBUIBILI

In sede di approvazione dei Bilanci d'Esercizio l'Assemblea può deliberare di non distribuire una parte degli Utili per destinarla alla copertura finanziaria totale o parziale di investimenti già effettuati o a scopo di beneficenza, purché per ogni Esercizio in misura non superiore al cinque per cento dell'Utile dell'Esercizio stesso.

#### 1.3. RIPARTIZIONE DEGLI UTILI DISTRIBUIBILI

Per ogni Esercizio la ripartizione tra gli Associati degli Utili Distribuibili avverrà in conformità ai criteri più innanzi stabiliti.

#### 1.4. Quota Associati Junior

A ciascun Associato Junior sarà attribuita una quota degli Utili Distribuibili nella misura deliberata dall'Assemblea, comunque non inferiore, per ogni Esercizio intero di appartenenza all'Associazione, al ...% del compenso corrisposto dall'Associazione all'avvocato Collaboratore meglio retribuito nell'Esercizio di riferimento, ovvero a Euro ... se tale importo è superiore.

## 1.5. RIPARTIZIONE IN TRE QUOTE DEI RESIDUI UTILI DISTRIBUIBILI

Dedotta dagli Utili Distribuibili la Quota Associati Junior, il residuo ammontare sarà suddiviso tra gli Associati Ordinari in tre quote:

- (a) la prima, pari al ...%, costituente la "Quota Fissa", ripartita come più innanzi stabilito;
- (b) la seconda, pari al ...%, costituente la "Quota Proporzionale", ripartita come più innanzi , e
- (c) la terza, pari al ...%, costituente la "Quota Discrezionale", ripartita come più innanzi stabilito.

#### 1.6. CLAUSOLA GENERALE

In nessun caso la somma della Quota Fissa e della Quota Proporzionale attribuibile a ciascun Associato Ordinario potrà essere i superiore al ...% degli Incassi Individuali realizzati dall'Associato Ordinario in questione nel corso dell'Esercizio.

#### 1.7. VERSAMENTO DEGLI UTILI DISTRIBUIBILI E DEGLI ACCONTI

- (a) Gli Utili Distribuibili saranno versati agli Associati, al netto degli Acconti percepiti, entro ... giorni dall'approvazione dei Bilanci d'Esercizio, salva diversa determinazione adottata dal Consiglio in caso di insufficienti disponibilità finanziarie.
- (b) Nel corso di ogni Esercizio saranno versati agli Associati Ordinari e agli Associati Junior Acconti

mensili, nella misura determinata dal Consiglio, tenuto conto degli incassi, delle previsioni di incasso e delle disponibilità finanziarie dell'Associazione. La misura degli Acconti potrà essere variata dal Consiglio nel corso dell'Esercizio.

(c) Gli Acconti versati in eccedenza rispetto alla Quota di Utili spettante all'Associato dovranno essere restituiti entro ... giorni dalla determinazione di quest'ultima, salva autorizzazione del Consiglio al loro computo in diminuzione degli Acconti spettanti per l'Esercizio in corso.

#### 2. RIPARTIZIONE DELLA QUOTA FISSA

#### 2.1. RIPARTIZIONE A PUNTEGGIO

La Quota Fissa viene ripartita tra gli Associati Ordinari in proporzione ai Punti a ciascuno attribuiti (dove a ciascun Punto corrisponde una parte di Quota Fissa pari all'intera Quota Fissa diviso il numero totale dei Punti), secondo i criteri più innanzi stabiliti, fatta salva l'applicabilità della clausola generale di cui sopra.

#### 2.2. Punteggi iniziali

- (a) I Punti attribuiti a coloro i quali sono Associati Ordinari alla data di costituzione dell'Associazione sono quelli risultanti dal documento qui accluso quale allegato (...).
- (b) A chi sia divenuto o divenga Associato Ordinario successivamente alla data di costituzione dell'Associazione verranno attribuiti i Punti iniziali di sua spettanza con la delibera di ammissione all'Associazione.

#### 2.3. VARIAZIONI DI PUNTEGGIO PER CATEGORIA

I Punti variano in modo differente, secondo si tratti di Associati Fuori-Classe o di altri Associati Ordinari:

(a) i Punti attribuiti agli Associati Fuori-Classe sono soggetti a variazioni esclusivamente a seguito di

- provvedimenti di Arretramento o di assegnazione di Punti Meritocratici, fermo restando che a coloro i quali abbiano già raggiunto ... Punti non potranno essere attribuiti Punti Meritocratici;
- (b) i Punti attribuiti agli altri Associati Ordinari crescono automaticamente in relazione all'anzianità di appartenenza all'Associazione, secondo le modalità più innanzi descritte, salvi l'eventuale mancato superamento degli Sbarramenti, e salvi eventuali provvedimenti di Sospensione, Accelerazione, Arretramento o di assegnazione di Punti Meritocratici sino al raggiungimento del punteggio massimo di ... Punti o alla Interruzione per Limiti d'Età.

#### 2.4. Classi e progressione automatica di carriera

- (a) Eccezion fatta per gli Associati Fuori-Classe, ciascun Associato Ordinario appartiene ad una "Classe", in funzione dei Punti attribuitigli.
- (b) Le Classi sono ..., ciascuna comprendente ... Punti, salvo la ...esima, corrispondente a ... Punti, come indicato nell'allegato (...).
- (c) Ciascun Associato Ordinario non Fuori-Classe, di regola, progredisce di una Classe e cresce di ... Punti, in modo costante, per ogni Esercizio intero di appartenenza all'Associazione, sino a che non abbia raggiunto il punteggio massimo di ... Punti ovvero, in alternativa, sino alla Interruzione per Limiti d'Età.

#### 2.5. SBARRAMENTI

La progressione automatica di Classe e di Punti è soggetta alle seguenti limitazioni:

- (a) Il passaggio dalla ... alla ... Classe, dalla ... alla ... Classe e dalla ... alla ... Classe (gli "Sbarramenti") possono avvenire soltanto a condizione che la verifica del Comitato Compensi di cui alla successiva lettera (b) abbia avuto esito positivo e il Comitato abbia assunto la relativa delibera autorizzativa.
- (b) La verifica del Comitato Compensi è diretta a stabilire se:

- (i) la linea di tendenza dell'Apporto dell'Associato Ordinario interessato non appare divaricata in senso negativo rispetto alla linea di tendenza dell'Apporto degli altri Associati Ordinari della stessa Classe per i quali la verifica abbia avuto esito positivo, tenuto conto del dipartimento o del settore nel quale opera l'Associato e della linea di tendenza del fatturato dell'Associazione. In caso di impossibilità di comparazione con altri Associati Ordinari della stessa Classe la verifica sarà effettuata rispetto ad Associati Ordinari delle Classi successive, tenuto conto di tale elemento differenziativo:
- (ii) tale linea di tendenza dell'Apporto consente una prognosi favorevole in ordine alla possibilità che l'incremento di Punti connesso al superamento dello Sbarramento ed ai successivi passaggi automatici di Classe (salve Sospensioni) non conduca ad una patologica alterazione del rapporto gli utili che verrebbero attribuiti all'Associato Ordinario interessato mediante la Quota Fissa e l'Apporto dello stesso prevedibile.
- (c) In caso di esito negativo della verifica l'Associato interessato avrà diritto alla attribuzione del numero di Punti che gli consente di raggiungere i Punti massimi stabiliti per l'ultima Classe prima dello Sbarramento.
- (d) In caso di esito negativo la verifica sarà ripetuta automaticamente negli Esercizi successivi.

#### 2.6. Sospensione

- (a) Fatti salvi gli effetti degli Sbarramenti, in ogni Esercizio il Comitato Compensi può sospendere il passaggio di un Associato Ordinario non Fuori-Classe alla Classe successiva e l'incremento automatico di ... Punti (la "Sospensione"), con gli stessi effetti.
- (b) Il provvedimento di Sospensione è adottato dal Comitato Compensi quando esso abbia riscontrato

una significativa contrazione dell'Apporto fornito da un Associato Ordinario che non abbia trovato giustificazione in fatti oggettivi e fuori della possibilità di controllo dell'Associato stesso (quali, a titolo meramente esemplificativo, una malattia, la perdita o l'insolvenza di un importante cliente).

(c) In relazione a ciascun Esercizio non potrà essere disposta la Sospensione nei confronti di Associati Ordinari che siano stati ammessi a detta categoria di Associati nel corso di tale Esercizio.

#### 2.7. ARRETRAMENTO

- (a) Il Comitato Compensi può, con apposito provvedimento, ridurre i Punti attribuiti ad un Associato Ordinario, anche Fuori-Classe, quando sia stata ripetutamente constatata una contrazione dell'Apporto fornito che ha determinato (ovvero, per i Fuori-Classe, avrebbe potuto determinare) la deliberazione della Sospensione (l'"Arretramento").
- (b) In particolare, per gli Associati Ordinari non Fuori-Classe l'Arretramento viene deliberato quando:
  - (i) per due Esercizi consecutivi sia stata deliberata la Sospensione. In tal caso l'Arretramento ha effetto dal terzo Esercizio;
  - (ii) per due Esercizi non consecutivi in un quinquennio sia stata deliberata la Sospensione. In tal caso l'Arretramento ha effetto dall'Esercizio successivo al secondo nel quale è stata deliberata la Sospensione.
- (c) Dopo che sia stato deliberato l'Arretramento la progressione automatica di Classe e di Punti può riprendere normalmente, sempreché non si verifichino fatti o non vengano adottati nuovi provvedimenti impeditivi previsti dal Patto Associativo.

#### 2.8. ACCELERAZIONE

(a) In ogni Esercizio il Comitato Compensi può disporre il passaggio di un Associato Ordinario non Fuori-Classe ad una Classe superiore a quella a cui avrebbe

- diritto di passare per effetto delle disposizioni che precedono, con incremento di ... Punti per ciascuna Classe superata (l'"Accelerazione").
- (b) Il provvedimento di Accelerazione può essere adottato dal Comitato Compensi quando esso abbia riscontrato, in almeno due Esercizi, una linea di tendenza dell'Apporto di un Associato significativamente superiore a quello degli altri Associati appartenenti alla medesima Classe, e più che congruo, su base prognostica, rispetto a quello degli Associati appartenenti alle Classi successive. In caso di impossibilità di comparazione con altri Associati Ordinari della stessa Classe la verifica sarà effettuata rispetto ad Associati Ordinari delle Classi successive, tenuto conto di tale elemento differenziativo.
- (c) Quando i passaggi di Classe comportino anche il superamento di Sbarramenti, il Comitato Compensi dovrà compiere anche la relativa verifica.
- (d) In nessun caso il provvedimento di Accelerazione può consentire di superare il punteggio massimo assoluto di ... Punti.

#### 2.9. PUNTI MERITOCRATICI

- (a) Il Comitato Compensi, qualora abbia ritenuto la linea di tendenza dell'Apporto non tale da giustificare l'Accelerazione, in luogo di tale provvedimento può attribuire all'Associato Ordinario non Fuori-Classe extra-Punti (i "Punti Meritocratici") in numero inferiore a ... per ogni Esercizio.
- (b) Quando l'attribuzione di Punti Meritocratici comporti anche il superamento di Sbarramenti, il Comitato Compensi dovrà compiere anche la relativa verifica.
- (c) Il Comitato Compensi, quando abbia riscontrato, in almeno due Esercizi, una linea di tendenza dell'Apporto di un Associato Fuori-Classe significativamente superiore a quello degli altri Associati Ordinari appartenenti alla medesima Classe, può attribuire Punti Meritocratici anche agli Associati Fuori-Classe che non abbiano già

... Punti, anche in numero superiore a ... Punti per ogni Esercizio, ma comunque soltanto fino a concorrenza del punteggio massimo di ... Punti. In caso di impossibilità di comparazione con altri Associati Ordinari della stessa Classe la verifica sarà effettuata rispetto ad Associati Ordinari delle Classi successive, tenuto conto di tale elemento differenziativo.

#### 2.10. Interruzione per Limiti d'Età

Al termine dell'Esercizio in cui l'Associato raggiunge il suo cinquantacinquesimo anno d'età si interrompe automaticamente, senza necessità di appositi provvedimenti, la sua progressione automatica di Classe e di Punti (la "Interruzione per Limiti d'Età"). Egli diviene così Associato Fuori-Classe, mantenendo invariati i Punti acquisiti, salvi eventuali Arretramenti e attribuzioni di Punti Meritocratici, ma comunque soltanto fino a concorrenza del punteggio massimo di ... Punti.

#### 3. RIPARTIZIONE DELLA QUOTA PROPORZIONALE

## 3.1. RIPARTIZIONE PROPORZIONALE AGLI INCASSI INDIVIDUALI

La Quota Proporzionale è ripartita tra ciascun Associato Ordinario e ciascun Associato Salaried in misura direttamente proporzionale al rapporto tra gli Incassi Individuali di ciascun Associato Ordinario e di ciascun Associato Junior e gli Incassi Individuali complessivi di tutti gli Associati Ordinari e Associati Junior, secondo i criteri più innanzi stabiliti. E' fatta salva l'applicabilità della clausola generale di cui sopra.

#### 3.2. Incassi Individuali

(a) Costituiscono incassi individuali di ogni Associato Ordinario e di ogni Associato Junior gli incassi relativi ad Incarichi Professionali da esso svolti e la quota di sua spettanza degli incassi relativi ad Incarichi Professionali svolti congiuntamente ad altri Associati Ordinari e ad altri Associati Junior (gli "Incassi Individuali"). (b) Salvo il disposto della successiva lettera (d), la quota di Incassi Individuali relativa ad incarichi svolti congiuntamente da Associati Ordinari o da Associati Junior sarà calcolata in misura direttamente proporzionale al tempo dedicato da ciascun Associato Ordinario o da ciascun Associato Junior rettificato mediante l'applicazione dei seguenti coefficienti per tenere conto dei rispettivi diversi livelli di esperienza professionale: ....

#### 3.3. DEDUZIONE DELLE SPESE VIVE

Ai fini della determinazione degli Incassi Individuali verranno dedotte dagli incassi le spese vive sostenute dall'Associazione relativamente allo svolgimento degli Incarichi Professionali, ancorché non siano state riaddebitate dall'Associazione ai clienti.

#### 4. RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DISCREZIONALE

#### 4.1. RIPARTIZIONE DISCREZIONALE

- (a) Una parte della Quota Discrezionale discrezionalmente determinata dal Comitato Compensi, ma indicativamente pari al ... % dell'intera Quota Discrezionale, è ripartita tra gli Associati valutando discrezionalmente i seguenti elementi: ...
- (b) La restante parte della Quota Discrezionale è ripartita tra gli Associati individuati dal Comitato Compensi, e nella misura da esso stabilita, valutando discrezionalmente i seguenti elementi: ...

#### **MODELLO C**

#### 1. UTILI E PERDITE

#### I.I. PARTECIPAZIONE AGLI UTILI ED ALLE PERDITE

I Soci partecipano agli utili dello Studio secondo quanto stabilito da questo Articolo (...). Le perdite sono sostenute dai Soci nella stessa proporzione con la quale hanno partecipato agli utili ed alle perdite nell'esercizio precedente.

#### 1.2. ESERCIZIO

L'esercizio finanziario dello Studio decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

#### 1.3. UTILI

Gli utili dello Studio saranno determinati secondo il principio di competenza sulla base del rendiconto annuale.

#### 1.4. DISTRIBUZIONE

Gli utili sono distribuiti secondo quanto previsto nel Regolamento per la Ripartizione degli Utili approvato dai Soci con la maggioranza di cui all'Articolo (...) paragrafo (...).

#### 1.5. REDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO

Entro il decimo giorno precedente la fine del quarto mese successivo dalla chiusura dell'esercizio il Comitato Direttivo comunica ai Soci il rendiconto dello Studio relativo all'esercizio. Il rendiconto è sottoposto per l'approvazione all'Assemblea dei Soci. Nel corso dell'esercizio saranno distribuiti ai Soci acconti periodici sulla partecipazione agli utili, salvo conguaglio alla fine dell'esercizio stesso sulla base del rendiconto approvato, determinati secondo le modalità di cui Regolamento per la Ripartizione degli Utili.

#### 1.6. CONTRIBUTI CASSE PROFESSIONALI

Lo Studio provvede al pagamento dei contributi soggettivi a carico dei Soci ai rispettivi enti previdenziali, in ragione della misura di legge. Tali pagamenti saranno considerati a tutti gli effetti quali acconti sulla distribuzione degli utili.

#### **MODELLO D**

Gli utili o le perdite dell'Associazione risultanti dal rendiconto approvato vengono ripartiti tra gli Associati in proporzione alle quote di partecipazione di ciascuno di cui all'Allegato "A" nonché secondo delle determinazioni dell'Assemblea adottate su proposta del Collegio di Gestione dei Compensi per quanto riguarda la parte variabile dell'utile indicata nello stesso Allegato A, con le maggioranze indicate al precedente Articolo (...).

Compatibilmente con le disponibilità finanziarie l'Associazione accrediterà ad ogni Associato il controvalore della quota degli utili spettanti, in conformità al rendiconto approvato dall'Assemblea.

Ove si siano verificate o si prevedano perdite, ciascun Associato dovrà concorrere, proporzionalmente alla propria quota, alla copertura di esse.

## Disciplina circa l'utilizzo del nome

#### **MODELLO A**

La denominazione dell'associazione professionale è "Studio Legale XXX" (di seguito lo "Studio"). In base ad accordi intervenuti con l'associazione professionale denominata "YYY" costituita in base alle leggi dello Stato Z, lo Studio utilizzerà la dizione "Studio Legale XXX-YYY" nei propri segni distintivi.

Con delibera dell'assemblea in sede straordinaria lo Studio potrà modificare o cambiare la propria denominazione, che potrà comunque includere riferimenti ad altre associazioni professionali, in Italia o all'estero, in qualsiasi forma costituite, a condizione che siano composte di soli professionisti soggetti alle regole che disciplinano l'esercizio della professione legale in ciascuno dei Paesi in cui esse operano.

#### **MODELLO B**

- (a) Gli avvocati ... concedono all'Associazione il diritto esclusivo e perpetuo (o comunque per il periodo massimo stabilito dalle disposizioni vigenti) all'utilizzazione in relazione alle Attività Professionali, rispettivamente, dei nomi "...", "..." e "..." quali componenti della denominazione dell'Associazione, nonché il diritto alla loro registrazione, in quanto consentita dalle disposizioni vigenti.
- (b) Si applicano le limitazioni eventualmente stabilite dalle disposizioni vigenti all'utilizzazione del diritto di cui alla lettera (a) post mortem o dopo la cessazione degli avvocati ... dall'Associazione.
- (c) La concessione di cui alla lettera (a) viene effettuata senza pattuizione di specifico corrispettivo, in considerazione della partecipazione degli avvocati ... all'Associazione.

#### **MODELLO C**

#### DENOMINAZIONE

Lo studio esercita la propria attività sotto la denominazione ....

#### 2. MODIFICHE

La denominazione dello studio potrà essere di volta in volta modificata dall'Assemblea dei Soci, con la maggioranza di cui al successivo all'Articolo (...) paragrafo (...)

## Categorie di Soci

#### **MODELLO A**

I Soci si distinguono in tre categorie: "Soci A", "Soci B" e "Soci C", come attualmente specificati nell'Allegato (...), o come risulteranno in futuro ammessi allo Studio con delibera dell'assemblea in sede straordinaria.

Possono essere ammessi quali Soci dello Studio i professionisti, italiani o stranieri, iscritti all'Albo Professionale di cui al R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (convertito in Legge 22 gennaio 1934, n. 36) sull'ordinamento della professione forense in Italia, come di volta in volta in vigore, ovvero iscritti ad analoghi albi o ordini esteri secondo la legislazione che in ciascuno Stato regola l'esercizio di tale professione.

I candidati all'ammissione nella categoria dei "Soci C" dovranno di regola aver maturato almeno sette anni di esperienza professionale con lo Studio, fermo restando che l'assemblea potrà riconoscere un'anzianità convenzionale ai candidati che abbiano svolto la professione forense presso altri studi legali, oppure abbiano conseguito titoli accademici o professionali successivi alla laurea in giurisprudenza, in Italia o all'estero.

I candidati all'ammissione nella categoria dei "Soci B" dovranno di regola aver maturato almeno dieci anni di esperienza professionale con lo Studio ed essere ammessi al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori, fermo restando che l'assemblea potrà riconoscere un'anzianità convenzionale ai candidati che abbiano svolto la professione forense presso altri studi legali, oppure abbiano conseguito titoli accademici o professionali successivi alla laurea in giurisprudenza, in Italia o all'estero.

I candidati all'ammissione nella categoria dei "Soci A", oltre a possedere tutti i requisiti di cui sopra, dovranno ottenere il voto favorevole della maggioranza dei "Soci A".

#### **MODELLO B**

Suddivisione in categorie:

- (a) Gli Associati sono suddivisi tra Associati Ordinari, che possono essere Fuori-Classe o meno, e Associati Junior.
- (b) Gli Associati Fondatori sono Associati Ordinari con i particolari diritti stabiliti in questo Patto Associativo.
- (c) A ciascuna delle categorie nelle quali sono suddivisi gli Associati sono attribuiti i diritti e gli obblighi stabiliti dal Patto Associativo per la rispettiva categoria.

#### **MODELLO C**

I Soci si distinguono in Equity Partner e Salary Partner. I Soci devono avere superato l'esame di abilitazione alla professione per l'esercizio delle attività di cui all'Articolo (...)

I Soci appartenenti a ciascuna delle categorie di cui al precedente paragrafo (...) risulteranno dal Regolamento Soci e Partecipazione agli Utili.

Gli Equity Partner sono i Soci che contribuiscono, proporzionalmente alla partecipazione agli utili, alla dotazione di patrimonio dell'Associazione con apporti in denaro o in natura, oltre che con la loro attività professionale.

I Salary Partner sono i Soci che apportano esclusivamente la loro attività professionale e hanno i diritti e le prerogative previste nel presente statuto.

#### **MODELLO D**

#### 1. QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Possono essere soci dello studio solo professionisti dotati del titolo professionale di Avvocato, Dottore Commercialista, Ragioniere Commercialista o di titoli esteri equipollenti regolarmente iscritti nei rispettivi Albi, Elenchi o Registri.

#### 2. CATEGORIE

I soci si suddividono in due categorie: (a) Soci Anziani; (b) Soci Ordinari. Alle diverse categorie di Soci competono i diritti e i doveri precisati nei successivi articoli del presente Statuto.

#### (a) Soci Anziani

Sono Soci Anziani coloro che si obbligano ad apportare il capitale necessario per il funzionamento dello studio, nonché ad apportare la propria attività professionale esclusivamente in favore dello studio stesso, secondo i criteri e le modalità di cui al successivo Articolo (...)

#### (b) Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari coloro che non sono tenuti ad alcun apporto di capitale, ma sono obbligati ad apportare la propria attività professionale esclusivamente in favore dello studio stesso, secondo i criteri e le modalità di cui al successivo Articolo (...).

#### 3. DENOMINAZIONI

Nelle comunicazioni interne i Soci anziani possono essere denominati anche come "Senior Partners" o "Equity Partner" e i Soci Ordinari come "Junior Partners".

## Criteri di ammissione / esclusione / recesso

#### **MODELLO A**

Per l'ammissione di nuovi Soci l'assemblea valuterà di volta in volta la sussistenza dei requisiti statutari sopra indicati e determinerà la categoria di appartenenza, la Quota di partecipazione di cui all'art. ... ed ogni altra condizione.

La delibera di ammissione di ciascun nuovo Socio dovrà essere approvata a maggioranza assoluta dei voti dei Soci, nel rispetto dell'attribuzione dei diritti di voto di cui all'Articolo (...)

#### **MODELLO B**

#### I. CESSAZIONE

Ciascun Socio perderà automaticamente la propria qualità di Socio e cesserà di partecipare allo Studio con effetto immediato al verificarsi di una qualsiasi fra le seguenti cause:

- (a) cessazione definitiva della propria attività professionale per qualsiasi ragione;
- (b) verificarsi di una delle cause previste all'art. 2288 del Codice Civile, in quanto applicabili;
- (c) compimento del ... esimo anno di età, essendo inteso che in tal caso la data effettiva di cessazione sarà il giorno 31 dicembre dell'anno in cui il Socio ha raggiunto tale età;
- (d) radiazione o cancellazione dall'albo professionale di appartenenza del Socio.

Con riferimento alla sola ipotesi (c) che precede, un eventuale ulteriore rapporto lo Studio ed un Socio che abbia superato il limite di età ivi stabilito potrà essere instaurato dall'Organo di gestione, previa delibera autorizzativa dell'assemblea ordinaria, mediante accordi di consulenza stipulati ai sensi dell'Articolo (...)

#### 2. RECESSO

Ciascun Socio potrà recedere dallo Studio in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'Organo di gestione, da inviarsi in copia agli altri Soci con preavviso di almeno ... mesi.

L'assemblea in sede ordinaria potrà deliberare di ridurre il periodo di preavviso o rinunciarvi in tutto o in parte, ovvero purché il Socio receduto ne riceva comunicazione entro ... giorni dalla data di comunicazione del recesso - di rendere efficace il recesso stesso al giorno 31 dicembre dell'anno in cui il Socio ne ha dato comunicazione.

#### 3. ESCLUSIONE

Ciascun Socio potrà essere escluso dallo Studio in qualsiasi momento mediante delibera adottata dall'assemblea in sede straordinaria, in caso di grave violazione delle previsioni statutarie ai sensi dell'ultimo paragrafo dell'Articolo (...), o comunque in conseguenza di gravi inadempienze ad obblighi di legge, regolamentari o deontologici, nonché a seguito di interdizione o inabilitazione ai sensi degli articoli 414 e seguenti del Codice Civile.

L'esclusione di un Socio potrà inoltre essere deliberata in presenza di gravi ragioni che rendano la sua permanenza nello Studio incompatibile o significativamente contrastante con gli interessi e/o l'immagine professionale dello Studio nel suo complesso.

In ogni caso, qualunque delibera di esclusione di un Socio dovrà essere approvata a maggioranza assoluta dei voti degli altri Soci, nel rispetto dell'attribuzione dei diritti di voto di cui all'Articolo (...).

#### **MODELLO C**

#### I. Ammissione di nuovi Associati

- (a) Possono essere ammessi all'Associazione quali Associati gli iscritti agli albi degli avvocati o ad altri albi professionali, nella Repubblica Italiana o all'estero (in quanto l'iscrizione sia richiesta ai fini della valida partecipazione ad una associazione professionale o interprofessionale), dei quali sia stata deliberata dall'Assemblea l'ammissione quali Associati e che abbiano accettato incondizionatamente i diritti e gli obblighi derivanti dal Patto Associativo.
- (b) L'ammissione di nuovi Associati è di esclusiva competenza dell'Assemblea degli Associati, che delibera con le maggioranze previste ai paragrafi (...) e ne determina le condizioni.
- (c) L'Assemblea può approvare un apposito regolamento per la presentazione delle candidature ad Associato.

#### 2. RECESSO

- (a) Ciascun Associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, anche in difetto di giusta causa, mediante comunicazione inviata al Consiglio con preavviso di almeno ... mesi.
- (b) Il recesso avrà efficacia dalla scadenza del periodo di preavviso.
- (c) Il Consiglio (per l'Associazione) e l'Associato receduto potranno concordare di rinunziare in tutto o in parte al periodo di preavviso.

#### 3. CESSAZIONE

- (a) Gli Associati Fondatori ... cesseranno automaticamente di far parte dell'Associazione al termine dell'Esercizio nel quale abbiano compiuto il ...esimo anno d'età, salva proroga deliberata dall'Assemblea.
- (b) Gli altri Associati Ordinari e gli Associati Junior cesseranno automaticamente al termine dell'Esercizio nel quale abbiano compiuto il ...esimo anno d'età.

- (c) Gli Associati Ordinari avranno diritto alle spettanze previste al paragrafo (...) per il caso di recesso, nonché diritto a ricevere dall'Associazione o obbligo di versare alla stessa quanto indicato al paragrafo (...)
- (d) Gli Associati Junior avranno diritto a ricevere dall'Associazione quanto indicato al paragrafo (...).

#### 4. Prosecuzione della collaborazione in altre forme

- (a) Gli Associati Fondatori, gli altri Associati Ordinari e gli Associati Junior che, avendo compiuto almeno il ...esimo anno d'età, siano cessati, possono continuare a collaborare con l'Associazione in forme diverse, da concordare con la stessa.
- (b) Nel caso di prosecuzione della collaborazione cesserà l'obbligo degli stessi di svolgere l'Attività Professionale con continuità, mentre rimarrà fermo l'obbligo di non collaborare stabilmente con altri studi legali e studi professionali in genere.

#### 5. CAUSE DI ESCLUSIONE

L'Associato può essere escluso quando si sia reso gravemente inadempiente agli obblighi che gli sono imposti dal Patto Associativo, per dissidio insanabile o comunque quando si siano verificate circostanze che risultino ostative alla prosecuzione del rapporto associativo, per altra giusta causa, nonché negli altri casi previsti dalla legge.

#### 6. Deliberazione

La delibera di esclusione dell'Associato deve essere adottata con la maggioranza stabilita al paragrafo (...) ed ha effetto immediato.

L'Associato escludendo non ha diritto al voto in relazione a tale delibera, e dello stesso non si terrà conto ai fini dell'individuazione del quorum deliberativo.

#### **MODELLO D**

Previa delibera del Consiglio di Amministrazione, è possibile il passaggio di un Salary Partner alla categoria di Equity Partner.

Previa delibera dell'Assemblea straordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, è possibile l'ammissione di nuovi Soci.

Ciascun nuovo Socio deve accettare per iscritto lo Statuto dell'Associazione, il Regolamento Soci e la Partecipazione agli Utili.

#### **MODELLO E**

#### 1. QUALITÀ DI ASSOCIATO

All'Associazione potranno appartenere i membri della professione forense e tributaria nonché gli iscritti ad altri albi professionali il cui contributo all'Associazione sia ritenuto utile dai suoi membri, e sempre che ciò sia consentito dalla legge.

#### 2. RECESSO

I singoli Associati possono recedere dall'Associazione, dandone preavviso scritto di almeno sei mesi al Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo avrà la facoltà di concordare con il recedente un termine di preavviso inferiore. Nessun preavviso è dovuto in caso di recesso per giusta causa e nell'ipotesi prevista all'Articolo (...).

#### 3. ESCLUSIONE

L'Associato sarà escluso di diritto dall'Associazione in caso di definitiva cessazione dell'attività professionale.

L'Associato potrà essere escluso se si rende colpevole di gravi inadempienze nei confronti dell'Associazione o delle leggi sulle professioni o delle norme di deontologia professionale. In tale ipotesi l'esclusione dovrà essere deliberata dall'Assemblea, in conformità a quanto stabilito all'Articolo (...). Ove non si raggiunga l'unanimità, l'esclusione potrà essere decisa dall'arbitro di cui all'Articolo (...) al quale la questione sia stata rimessa dalla maggioranza assoluta degli Associati.

L'inidoneità temporanea dell'Associato dovuta a malattia, invalidità od altra causa a lui non imputabile, non potrà comportarne l'esclusione.

#### **MODELLO F**

Gli associati possono recedere con un preavviso scritto di almeno tre mesi. I Soci Anziani Amministratori possono accettare un termine inferiore.

Gli Associati verranno esclusi dall'Associazione in caso di definitiva cancellazione dall'Albo professionale di appartenenza o dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età. Tuttavia in quest'ultima ipotesi, su richiesta dell'interessato, il Consiglio dell'associazione potrà concedere particolare deroga.

Un associato può essere escluso dall'Associazione se si rende responsabile di gravi violazioni di questi Patti Associativi, o di inosservanza delle leggi professionali o delle norme di deontologia professionale.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea degli associati con le maggioranze previste dall'Articolo (...), senza computare il voto dell'associato da escludere.

#### **MODELLO G**

#### 1. Ammissione Soci Ordinari

I nuovi Soci Ordinari sono ammessi dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza di cui all'Articolo (...).

#### 2. Ammissione Soci Anziani

I nuovi Soci Anziani sono ammessi dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza di cui all'Articolo (...).

#### 3. PROPOSTA

La proposta di nomina di nuovi Soci è effettuata dal Comitato Direttivo, ai sensi dell'Articolo (...), su istanza di qualunque Socio Anziano.

#### 4. ACCETTAZIONE

Il nuovo Socio deve accettare per iscritto l'ammissione, le condizioni della stessa, nonché l'atto costitutivo, lo statuto, i Regolamenti e le convenzioni interne dello Studio.

#### 5. Passaggio da Socio Ordinario ad Anziano

L'ammissione di un Socio Ordinario a Socio Anziano comporta l'obbligo del versamento dell'apporto di capitale stabilito contestualmente alla delibera di cui al precedente paragrafo (...).

#### 6. Casi

La qualità di Socio cessa nei seguenti casi: (a) per morte; (b) per recesso; (c) per perdita dei requisiti; (d) per esclusione; (e) per collocamento a riposo.

#### 7. MORTE, COLLOCAMENTO A RIPOSO E PERDITA DEI REQUISITI

In caso di morte di uno dei Soci, è esclusa la continuazione del rapporto di Socio con i suoi eredi. Il Socio è collocato a riposo al compimento del 65° anno di età con effetto dalla fine dell'esercizio in corso. L'Assemblea dei Soci con la maggioranza di cui all'Articolo (...) può consentire, su proposta del Comitato Direttivo, a richiesta del Socio interessato, la continuazione di un rapporto di collaborazione professionale con lo Studio anche successivamente alla data di collocamento a riposo, sulla base di apposito contratto scritto. Il Socio cessa altresì per la perdita dei requisiti di cui all'Articolo (...).

#### 8. Recesso

Ogni Socio può recedere dallo studio in qualunque momento, con un preavviso di 6 (sei) mesi. Il recesso deve essere comunicato al Comitato Direttivo con lettera raccomandata AR o a mani. Il recesso ha effetto dalla scadenza del preavviso o del minor termine fissato dal Comitato Direttivo che può unilateralmente rinunciare in tutto o in parte al preavviso.

#### 9. ESCLUSIONE

Il Socio può essere escluso con delibera motivata approvata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza di cui all'Articolo (...), salvo quanto previsto alla successiva lettera (e) (restando inteso che il Socio escluso non parteciperà alla votazione e non contribuirà al computo del quorum deliberativo) per i seguenti motivi:

- (a) Perdita dei requisiti di cui all'Articolo (...) del presente statuto;
- (b) Gravi inadempienze delle obbligazioni di cui all'Articolo (...);
- (c) Interdizione o inabilitazione;
- (d) Condanna penale per delitto non colposo;
- (e) Sussistenza di gravi e motivati elementi tali da inficiare il rapporto fiduciario ed associativo fra il Socio escluso e gli altri Soci o comunque tali da pregiudicare gravemente l'immagine dello studio. Per questo solo caso di esclusione è richiesta la maggioranza di cui all'Articolo (...);
- (f) Sopravvenuta ridotta capacità lavorativa (dovuta a malattia, incidenti o altro). Non si considera causa di ridotta capacità lavorativa l'interruzione dell'attività professionale, in caso di malattia o infortunio, non eccedente il periodo di 12 mesi, né quella, in caso di maternità, non eccedente i due mesi prima del parto e i tre mesi successivi.

#### 10. PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE

All'atto della delibera di esclusione del Socio l'Assemblea dei Soci stabilisce la data dalla quale la stessa ha effetto; l'opposizione del Socio escluso deve essere proposta al collegio arbitrale, a norma dell'Articolo (...), a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione al Socio escluso della deliberazione di esclusione del medesimo.

### Non concorrenza

#### **MODELLO A**

I Soci svolgeranno la propria attività professionale a tempo pieno ed esclusivamente nell'ambito e nell'interesse dello Studio, nell'osservanza delle norme vigenti e dei principi e regole dell'etica professionale come sopra richiamati.

Salvo quanto eventualmente approvato dall'assemblea a maggioranza assoluta, i Soci non potranno partecipare ad alcun titolo ad altre associazioni professionali, anche se costituite in forma societaria, e non potranno svolgere al di fuori dell'ambito dello Studio attività proprie della professione forense o ad essa affini, sia pure in via non esclusiva.

I predetti requisiti di esclusività non si applicano in relazione ad attività che i Soci potranno svolgere a fini didattici o di ricerca scientifica, in quanto non incompatibili con l'esercizio della professione forense nell'ambito dello Studio, e purché questa resti l'attività principale dei Soci stessi.

#### **MODELLO B**

Gli Associati hanno l'obbligo di svolgere le Attività Professionali con continuità, nell'ambito ed a beneficio dell'Associazione esclusivamente.

Gli Associati hanno diritto di svolgere a titolo personale attività non costituenti Attività Professionali, sotto la propria esclusiva responsabilità, sempre che tali attività:

- (a) non assumano carattere di prevalenza, in termini economici e/o di impegno personale, e comunque non facciano venire meno il carattere di continuità delle Attività Professionali svolte;
- (b) non risultino incompatibili rispetto all'esercizio della professione forense o comunque in contrasto con le Norme Deontologiche.

#### **MODELLO C**

L'assunzione di incarichi professionali viene decisa dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione avrà altresì la facoltà di vietare l'accettazione di incarichi nonché di vietare l'instaurazione di rapporti professionali con determinati clienti ovvero di imporne l'interruzione.

I Soci si obbligano a prestare la loro attività professionale esclusivamente nell'ambito dell'Associazione.

I Soci si obbligano altresì a non svolgere né direttamente, né indirettamente, attività in concorrenza con l'Associazione.

#### **MODELLO D**

Gli Associati si obbligano a svolgere la propria attività professionale a tempo pieno ed esclusivamente nell'ambito e nell'interesse della Associazione, nell'osservanza delle norme vigenti e dei principi e regole dell'etica professionale.

E' fatto divieto all'Associato di divenire membro di altro studio professionale o di esercitare la professione al di fuori dell'ambito dell'Associazione. Sono libere le attività scientifiche e didattiche, purché quelle professionali rimangano prevalenti.

# **MODELLO E**

Al Socio cessato per recesso o per esclusione è vietato sollecitare persone o società che, alla data di cessazione, siano clienti attuali dello studio con metodi o mezzi che, attese le circostanze, siano contrari alla correttezza professionale.

# Criteri di Liquidazione

### **MODELLO A**

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO (MORTIS CAUSA, PER ESPULSIONE OVVERO PER DIMISSIONI)

Ai Soci, cessati, receduti o esclusi non spetterà alcuna quota di liquidazione del patrimonio e/o dell'avviamento dello Studio.

La parcellazione ai clienti di tutte le attività professionali svolte dai Soci cessati, receduti o esclusi sino al termine effettivo del rapporto con lo Studio sarà comunque effettuata dallo Studio stesso, che resterà esclusivo titolare di tutti i relativi proventi.

Lo Studio avrà facoltà di cedere in tutto o in parte al Socio cessato, receduto o escluso, che sarà tenuto ad accettare, gli eventuali crediti relativi alle attività professionali svolte dallo stesso sino al termine effettivo del rapporto con lo Studio.

In tal caso, lo Studio avrà facoltà di compensare in tutto o in parte tali crediti verso clienti per attività professionali, ceduti al Socio cessato, receduto o escluso, con eventuali importi dovuti dallo Studio a tale Socio anche per quanto maturato a suo favore in ragione della Quota di partecipazione sino al termine del rapporto.

La cessione dei suddetti crediti sarà effettuata al rispettivo valore nominale, da determinarsi eventualmente con riferimento ai tabulati interni dello Studio che attestano il tempo impiegato dai professionisti impegnati nella gestione di ciascuna pratica ed il relativo tasso orario degli onorari addebitabili ai clienti.

Il Socio cessato, receduto o escluso manterrà comunque il diritto a riprendere possesso dei propri beni personali che si trovino nei locali dello Studio o siano altrimenti nella disponibilità di quest'ultimo, anche ove tali beni fossero stati concessi in godimento allo Studio.

Eventuali crediti del Socio cessato, receduto o escluso nei confronti dello Studio esistenti al termine del rapporto, che saranno comunque infruttiferi di interessi, potranno a discrezione dello Studio essere compensati in tutto o in parte con eventuali debiti del Socio stesso nei confronti dello Studio.

Nessun diritto o pretesa potranno essere fatti valere dal Socio cessato, receduto o escluso nei confronti dello Studio dopo la scadenza di un periodo di sei mesi dal termine del rapporto.

In caso di cessazione del rapporto con lo Studio per decesso di un Socio, gli eredi di quest'ultimo avranno diritto di ricevere tutte e soltanto le somme che risulteranno di spettanza del Socio al momento della cessazione, inclusi i ratei eventualmente maturati in ragione della sua Quota di partecipazione per l'esercizio in corso, oltre alla consegna dei beni personali del Socio che si trovavano nei locali dello Studio o fossero altrimenti nella disponibilità di quest'ultimo al momento del decesso, anche ove tali beni fossero stati concessi in godimento allo Studio.

I versamenti dello Studio agli eredi avranno luogo di regola contestualmente a quelli dovuti agli altri Soci e nella stessa proporzione che sarebbe spettata al Socio deceduto, fermo restando che in casi di necessità l'Organo di gestione potrà effettuare anticipi di tali importi a favore degli eredi.

Nell'ipotesi che gli eredi del Socio abbiano ricevuto o abbiano diritto a ricevere indennizzi di qualsiasi genere per il decesso del Socio, in virtù di polizze assicurative o altri strumenti il cui costo sia stato sostenuto o rimborsato in tutto o in parte dallo Studio, l'ammontare di tali indennizzi (o la parte di essi corrispondente in proporzione ai costi sostenuti o rimborsati dallo Studio) sarà detratto dal totale delle somme che lo Studio avrebbe altrimenti versato agli eredi stessi ai sensi di quanto precede.

#### **MODELLO B**

Ciascun Associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, anche in difetto di giusta causa, mediante comunicazione inviata al Consiglio con preavviso di almeno ... mesi

Il recesso avrà efficacia dalla scadenza del periodo di preavviso.

Il Consiglio (per l'Associazione) e l'Associato receduto potranno concordare di rinunziare in tutto o in parte al periodo di preavviso.

[omissis]

- (a) I crediti relativi ad Attività Professionale svolta in tutto o in parte dall'Associato receduto ed ultimata alla scadenza del periodo di preavviso saranno incassati dall'Associazione, ancorché non siano ancora stati emessi i relativi avvisi di parcella o le fatture.
- (b) I crediti relativi ad Attività Professionale svolta in tutto o in parte dall'Associato receduto e non ancora ultimata alla scadenza del periodo di preavviso saranno incassati dall'Associazione, se tale attività verrà ultimata dagli altri Associati e/o dai Collaboratori, e dall'Associato receduto, se tale attività verrà dallo stesso ultimata. L'avente diritto ai crediti dovrà riconoscere all'altra parte la quota di crediti di spettanza di quest'ultima, determinata secondo i criteri di attribuzione stabiliti nel Patto Associativo per la Quota Proporzionale.
- (c) All'Associato Ordinario receduto verrà riconosciuto, in relazione all'Attività Professionale svolta nell'ambito dell'Associazione, quanto segue:
  - (i) per l'ultimo Esercizio intero di partecipazione all'Associazione, la Quota di Utili di sua spettanza, determinata secondo i criteri stabiliti dal Patto Associativo;
  - (ii) per il periodo successivo e fino alla scadenza del preavviso (la "Frazione di Esercizio"), un importo pari alla somma delle seguenti componenti, al netto degli Acconti già percepiti:
    - (1) un importo pari a quello che si ottiene riducendo pro rata temporis la Quota Fissa che gli sarebbe stata dovuta se fosse rimasto Associato per l'intero Esercizio, in proporzione alla durata della Frazione di Esercizio:

- (2) un importo pari a quello della Quota Proporzionale che gli sarebbe stata dovuta sugli Incassi Individuali relativi alla Frazione di Esercizio;
- (iii) la quota delle ritenute d'acconto proporzionalmente corrispondente alla Quota di Utili di cui ai punti (i) e (ii), se spettante in conformità alle disposizioni fiscali di volta in volta vigenti (attualmente tale quota di ritenute compete esclusivamente per Quote di Utili relative ad Esercizi interi, e pertanto sulla Quota di Utili di cui al punto (i);
- (iv) per il periodo successivo alla scadenza del preavviso, esclusivamente gli Incassi Individuali relativi a tale periodo, determinati secondo i criteri stabiliti con il Patto Associativo, dedotto un importo percentuale forfetario corrispondente al rapporto tra le spese ed i proventi dell'Associazione di cui al paragrafo (...) relativi all'ultimo Esercizio intero di partecipazione all'Associazione, al netto degli Acconti già percepiti .

E' fatto salvo l'accordo tra il Consiglio (per l'Associazione) e l'Associato Ordinario receduto con il quale vengono forfetizzate e liquidate anticipatamente somme di cui ai precedenti punti (ii)(2) e (iv) di sua spettanza, tenuto conto dell'eventuale relativo effetto fiscale, delle possibili insolvenze dei clienti e dei prevedibili tempi di incasso.

Le somme di cui ai precedenti punti (ii) e (iv) liquidate all'Associato receduto saranno assoggettabili alle imposte dei redditi in capo allo stesso nei periodi d'imposta nei quali sono state percepite, e costituiranno costi fiscalmente deducibili dell'Associazione nei corrispondenti Esercizi, fatte salve eventuali modificazioni delle disposizioni fiscali vigenti;

- (d) In relazione al patrimonio dell'Associazione, l'Associato Ordinario receduto avrà diritto a percepire dall'Associazione, o obbligo di versare alla stessa, un importo pari a quello che si ottiene:
  - (i) calcolando la somma algebrica delle attività indicate nell'allegato ... e delle passività indicate nel medesimo allegato, quali risultanti dall'ultimo Bilancio d'Esercizio approvato dall'Assemblea alla scadenza del periodo di preavviso, e

- (ii) applicando alla somma algebrica di cui al precedente punto (i) una percentuale corrispondente alla media relativa agli ultimi tre Esercizi (o al minor periodo di durata del rapporto associativo) del rapporto tra la Quota di Utili di spettanza dell'Associato Ordinario receduto e gli Utili Distribuibili dell'Associazione.
- (e) L'Associato Junior receduto avrà diritto solo alla Quota Associati Junior - nella misura determinata dall'Assemblea maturata sino alla scadenza del periodo di preavviso e calcolata pro-rata temporis, al netto degli Acconti già percepiti.
- (f) L'Associazione verserà all'Associato receduto:
  - (iii) la Quota di Utili di cui al paragrafo (c)(i) e le somme di cui al precedente paragrafo (c)(ii), punti (1) e (3), di sua spettanza entro il termine previsto al paragrafo (...), e
  - (iv) quanto stabilito ai paragrafi (c)(ii)(2) e (c)(iv) entro 30 giorni dal termine di ogni semestre, in relazione agli Incassi Individuali avvenuti nel corso di ciascun periodo semestrale.

Quanto l'Associato Ordinario receduto avrà diritto a percepire dall'Associazione, o obbligo di versare alla stessa, in relazione al patrimonio in conformità alle precedenti lettere (d) ed (e), sarà versato all'avente diritto entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo di preavviso.

(g) L'Associazione e l'Associato receduto avranno diritto di compensare i rispettivi debiti e crediti. [omissis]

## **MODELLO C**

#### T. CASI

La qualità di Socio cessa nei seguenti casi: per morte, per recesso, per perdita dei requisiti; per esclusione; per collocamento a riposo.

# 1.1. MORTE, COLLOCAMENTO A RIPOSO E PERDITA DEI REQUISITI

In caso di morte di uno dei Soci, è esclusa la continuazione del rapporto di Socio con i suoi eredi. Il Socio è collocato a riposo al compimento del 65° anno di età con effetto dalla fine dell'esercizio in corso. L'Assemblea dei Soci con la maggioranza di cui all'Articolo (...) paragrafo (...) può consentire, su proposta del Comitato Direttivo, a richiesta del Socio interessato, la continuazione di un rapporto di collaborazione professionale con lo Studio anche successivamente alla data di collocamento a riposo, sulla base di apposito contratto scritto. Il Socio cessa altresì per la perdita dei requisiti di cui all'articolo (...) paragrafo (...).

#### 1.2. RECESSO

Ogni Socio può recedere dallo Studio in qualunque momento, con un preavviso di 6 (sei) mesi. Il recesso deve essere comunicato al Comitato Direttivo con lettera raccomandata AR o a mani. Il recesso ha effetto dalla scadenza del preavviso o del minor termine fissato dal Comitato Direttivo che può unilateralmente rinunciare in tutto o in parte al preavviso.

#### 1.3. ESCLUSIONE

Il Socio può essere escluso con delibera motivata approvata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza di cui all'Articolo (...), paragrafo (...), salvo quanto previsto alla successiva lett. (e) (restando inteso che il Socio escluso non parteciperà alla votazione e non contribuirà al computo del quorum deliberativo) per i seguenti motivi:

(a) perdita dei requisiti di cui all'Articolo (...), paragrafo (...) del presente Statuto;

- (b) gravi inadempienze delle obbligazioni di cui all'Articolo (...), paragrafi (...) e (...);
- (c) interdizione o inabilitazione;
- (d) condanna penale per delitto non colposo;
- (e) sussistenza di gravi e motivati elementi tali da inficiare il rapporto fiduciario ed associativo fra il Socio escluso e gli altri Soci o comunque tali da pregiudicare gravemente l'immagine dello Studio. Per questo solo caso di esclusione è richiesta la maggioranza di cui all'Articolo (...) paragrafo (...);
- (f) sopravvenuta ridotta capacità lavorativa (dovuta a malattia, incidenti o altro). Non si considera causa di ridotta capacità lavorativa l'interruzione dell'attività professionale, in caso di malattia o infortunio, non eccedente il periodo di 12 mesi, né quella, in caso di maternità, non eccedente i due mesi prima del parto ed i tre mesi successivi.

#### 2. PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE

All'atto della delibera di esclusione del Socio l'Assemblea dei Soci stabilisce la data dalla quale la stessa ha effetto; l'opposizione del Socio escluso deve essere proposta al collegio arbitrale, a norma dell'Articolo (...), a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione al Socio escluso della deliberazione di esclusione del medesimo.

#### 3. DIRITTI IN CASO DI CESSAZIONE

Qualora il Socio cessi di essere tale:

- (a) per qualsiasi causa, lo Studio fermi restando i soli diritti economici del Socio relativamente all'eventuale periodo di preavviso (se non liberato o rinunciato) liquida al Socio o ai suoi aventi causa le seguenti somme determinate con riferimento alla data di cessazione:
  - (i) la quota di sua spettanza (pro-rata) degli utili o delle perdite dell'esercizio in corso secondo quanto previsto dal Regolamento per la Ripartizione degli Utili; più o meno gli eventuali crediti o debiti del Socio verso lo Studio;

- (ii) una quota del Fondo di Dotazione pari al totale del medesimo diviso il numero dei Soci Anziani alla data della cessazione, al netto delle perdite;
- (iii) gli Accantonamenti Annuali Individuali, ove spettanti secondo quanto stabilito dal Regolamento per la Ripartizione degli Utili. Nella determinazione di tali somme non si tiene conto dell'avviamento dello Studio né di altri beni materiali o immateriali del medesimo. Le somme dovute al Socio o ai suoi aventi causa in conseguenza della cessazione del rapporto di Socio devono essere corrisposte dallo Studio entro la fine del 5° (quinto) mese successivo alla fine dell'esercizio a quello nel quale è avvenuta la cessazione;
- (b) per morte, invalidità permanente per causa di infortunio o di malattia, il Socio o i suoi aventi causa, oltre a quanto previsto dal precedente punto (a), avranno diritto alla corresponsione di una somma pari a Euro 500.000 (cinquecentomila), salvo la maggior somma eventualmente deliberata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza di cui all'Articolo (...) paragrafo (...), da pagarsi contestualmente a quella di cui al precedente paragrafo (a). Lo Studio potrà provvedere a stipulare adeguate polizze assicurative a copertura del rischio di cui sopra.
- (c) per recesso o esclusione, dalla data di comunicazione del proprio recesso o di comunicazione dell'esclusione, non potrà intervenire né esercitare il diritto di voto nelle Assemblee, eccezion fatta soltanto, in caso di recesso, per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data in cui ha effetto il recesso.

## **MODELLO E**

#### 1. RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

Gli associati possono recedere con un preavviso scritto di almeno tre mesi. I Soci Anziani Amministratori possono accettare un termine inferiore.

Gli Associati verranno esclusi dall'Associazione in caso di definitiva cancellazione dall'Albo professionale di appartenenza o dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età. Tuttavia in quest'ultima ipotesi, su richiesta dell'interessato, il Consiglio dell'associazione potrà concedere particolare deroga.

Un associato può essere escluso dall'Associazione se si rende responsabile di gravi violazioni di questi Patti Associativi, o di inosservanza delle leggi professionali o delle norme di deontologia professionale.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea dagli associati con le maggioranze previste dall'art. (...) senza computare il voto dell'associato da escludere.

La limitazione prevista dall'art. (...) e dall'art. (...) per quanto riguarda il compimento del sessantacinquesimo anno di età non si applica agli associati che alla data del 31 dicembre (...) abbiano già compiuto i 62 anni di età.

In caso di recesso o esclusione dell'Associato, la valorizzazione dei servizi professionali da quest'ultimo prodotti dall'inizio dell'anno sino al momento del recesso o esclusione, verrà effettuata secondo le modalità previste all'art. (...) dei presenti patti associativi. Eventuali acconti sugli utili già percepiti dall'Associato in corso d'anno saranno computati in detrazione dalle somme a lui dovute, determinate come previsto al precedente paragrafo. L'utile da ripartire tra gli Associati che risultino tali al termine dell'esercizio sociale in cui si è verificato il recesso o l'esclusione di uno o più Associati verrà determinato al netto delle somme attribuite a questi ultimi.

In caso di decesso o di impedimento permanente al lavoro causato da motivi di salute dell'Associato spetterà rispettivamente agli eredi o all'Associato un'indennità pari alla maggior cifra tra il valore della quota di utile annuale spettante all'Associato sulla base

dell'ultimo rendiconto approvato e, qualora il rendiconto non fosse stato ancora approvato, il valore della quota di utile a cui l'Associato avrebbe avuto diritto nell'anno solare precedente eventualmente dedotto quanto già percepito ai sensi dell'art. (...) nonché quanto maturato nel corso dell'anno in cui si verifica rispettivamente il decesso o l'impedimento permanente per motivi di salute secondo le modalità previste dall'art. (...), oltre l'eventuale quota di utili trattenuta dal terzo arbitratore ai sensi dell'art. (...). Tale indennità comunque non potrà essere inferiore alla quota di utile percepita nell'anno precedente a quello in cui si è verificato il decesso o l'impedimento permanente per motivi di salute.

In caso di malattia, non coincidente con l'impedimento permanente al lavoro causato da motivi di salute di cui sopra, o di impedimento oggettivo non derivante da colpa che impedisca all'Associato di svolgere la propria attività professionale, l'Associazione verserà, "pro quota", per un massimo di 12 (dodici) mesi all'Associato la stessa quota di utili ad esso spettante nell'anno precedente. Allo scadere del suddetto termine di dodici mesi, e previo preavviso di almeno 3 (tre) mesi, l'assemblea potrà escludere l'Associato.

In caso di maternità con astensione dell'Associata dall'attività professionale, l'Associazione verserà per un massimo di 6 (sei) mesi all'Associata la quota di utili alla stessa spettante nei sei mesi antecedenti all'inizio della sospensione dell'attività professionale. Ai fini della determinazione dell'eventuale saldo degli utili spettante all'Associata si terrà conto dell'eventuale variazione media di redditività per associato nell'anno in cui si è interrotta l'attività professionale. Da tali importi verranno dedotte eventuali somme percepite dall'Associata dalle casse previdenziali.

Pubblicazione interna nº 2, per gli Studi Membri di ASLA

A cura del Comitato Esecutivo ASLA Segretario Generale: Avv. Giovanni Lega

I materiali raccolti nella presente pubblicazione hanno valore soltanto esemplificativo e non vanno intesi come specifiche raccomandazioni dei Curatori, dell'Associazione o dei suoi Soci.

© 2006 ASLA - Associazione Studi Legali Associati

Art Direction: Edoardo Steiner

wvw.aslaitalia.it

Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo, salvo autorizzazione scritta di ASLA.



www.aslaitalia.it

